

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1824

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1995

---

Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso  
alla docenza universitaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - La tanto auspicata riforma universitaria può essere affrontata per gradi e settori solo se si ha una visione di insieme del progetto possibile.

Solo trovando dei punti comuni di convergenza tra tutte le forze politiche e le rappresentanze del personale degli Atenei si potrà procedere anche con provvedimenti parziali finalizzati che si autosostengano con una motivata originalità.

In primo luogo dobbiamo rilevare che quando si affronta la riforma universitaria e quindi si parla di stato giuridico del personale, di ruoli, di concorsi e di risorse non si parla mai degli studenti. Eppure l'utente dovrebbe essere il primo protagonista anche negli Atenei.

Lo studente dovrebbe avere un potere di acquisto per la sua formazione, proiettata alla professionalità ed al suo inserimento nella società produttiva.

Se le risorse destinate alle università vengono a confluire al centro e da questo sono dispensate dai vertici politici e burocratici istituzionali, via via verso il basso, ai servizi, ai docenti, e quindi agli studenti, come avviene ora, lo studente sarà sempre emarginato e rappresenterà l'ultimo anello di questa catena.

È indubbio quindi che lo studente deve recuperare un ruolo di protagonista nell'università, e ciò si potrà realizzare solo consentendo allo studente di gestire parte delle risorse destinate alla istruzione superiore cioè fornendogli di un «bonus» spendibile in qualsiasi università.

Un «bonus» che sarà differenziato secondo la disciplina alla quale lo studente accede e che garantisca i meccanismi di solidarietà e di compensazione a favore degli studenti economicamente più deboli e delle sedi disagiate.

Sarà anche necessario, quindi, sostituire il «valore legale del titolo» con il «riconosci-

mento del titolo» mediante *curricula* ed ordinamenti didattici di alto livello.

Un buon parametro potrebbe essere quello dell'equiparazione e riconoscimento europeo dei programmi di studio e del diploma conseguito.

Occorre infatti evitare che alcune università o facoltà diventino dispensatrici di pezzi di carta per accaparrarsi più risorse attraverso il consenso di scambio.

Ecco che la tanto auspicata verifica della produttività, almeno dal punto di vista didattico, troverebbe una prima realizzazione mediante lo studente che può premiare o censurare la facoltà e determinare o incentivare lo sviluppo ed il livello della sede alla quale si affida o al limite decretarne la chiusura.

Anche i fondi per la ricerca, pur dipendendo da altri indici di verifica, potrebbero in una certa misura fare riferimento alle scelte dello studente.

Occupandoci quindi di riforma dei concorsi universitari potremmo a questo punto ritenere che questo provvedimento legislativo non sia la prima cosa da affrontare.

Tuttavia ci troviamo di fronte alla necessità di individuare interventi prioritari per rimuovere lo stato di inadempienza e di grave contenzioso, con rilevanti vicende di natura amministrativa e anche penale, in cui versa attualmente la materia concorsuale della docenza universitaria.

Come preambolo di ogni proposta si deve tener bene presente che non può esistere una riforma seria in qualsivoglia ambito se non vengono soddisfatte le seguenti condizioni:

1) la riforma deve essere adeguatamente finanziata (ogni riforma fatta in Italia a «costo zero» è sempre rimasta lettera morta o è finita nel ridicolo ed ha provocato solo sconquassi e sofferenze);

2) qualsiasi riforma che non susciti il consenso del gruppo sociale presente (e non solo futuro), al quale essa si rivolge, è destinata al fallimento perchè nessuno collaborerà a disposizioni in contrasto con i propri interessi contingenti.

Come prima considerazione, occorre definire chiaramente quali debbano essere le finalità di una riforma dei concorsi e della docenza universitaria.

È palese che l'intento del riformatore deve essere quello di far emergere gradatamente un corpo docente di buona qualità. Ben venga quindi l'idea dell'abilitazione aperta, che permetta ad una facoltà di scegliere in una nutrita rosa di candidati il personale docente che meglio risponde alle esigenze locali.

Nell'immediato, tuttavia, il bisogno essenziale dell'università italiana è quello di riaprire i meccanismi di reclutamento dei giovani, futuro corpo docente che dovrà formare le future classi dirigenti.

L'università sta agonizzando perchè è sotto-finanziata e perchè non vi è ormai da tempo ricambio generazionale.

È assolutamente impensabile ridurre il contenzioso che attualmente attanaglia i concorsi universitari aumentando il numero delle prove di valutazione che, come proposto da altri disegni di legge, da due diventerebbero ben quattro: giudizio abilitativo per l'ingresso nella docenza, concorso di chiamata da parte delle facoltà, giudizio abilitativo per il passaggio alla prima fascia docente e relativo concorso di chiamata.

Questi quattro momenti sarebbero l'ideale per innestare un contenzioso senza fine di cui l'università non sembra in questo momento avere bisogno.

È sconcertante inoltre la confusione che si tende a fare tra le parole «abilitazione» e «concorso» mostrando di non considerare che, quando i numeri sono predeterminati, non si può assolutamente parlare di abilitazione ma se mai di concorso a numero chiuso e solo poco più ampio. Occorre inoltre evitare di riproporre situazioni di broglio e di nepotismo che tanto hanno afflitto i concorsi del passato.

Per quanto attiene quindi al meccanismo per l'ingresso nella docenza universitaria non vi può essere che una soluzione e cioè applicare in pieno il concetto insito nella parola «idoneità» e non porre alcun vincolo numerico al rilascio della stessa ai meritevoli (articolo 2).

In tal modo si può dare corpo a due autonomie: quella dei docenti di specifico settore scientifico-disciplinare che saranno liberi da ogni vincolo nel valutare i candidati, e quella delle facoltà anch'esse libere ed autonome nello scegliere il docente che più si confà alle esigenze della struttura didattica e scientifica.

Tutto ciò non è però sufficiente a colmare le lacune di una legislazione universitaria sino ad ora totalmente latitante nella sostanza, anche se nella forma questo può, ad un osservatore molto superficiale, non apparire.

Da ultimo, per quanto attiene ai meccanismi di accesso alla carriera docente, la scadenza dell'idoneità è assolutamente ingiustificata in quanto questa potrà essere inficiata solo da processi patologici inabilitanti ed in tal caso sarà una certificazione medica ad attestare il fatto. Ragionevole invece è la possibilità di non confermare dell'idoneità dopo un quinquennio dal conseguimento (articolo 3).

Cosa diversa è, se intendiamo questa idoneità non solo come didattica, ma anche e soprattutto scientifica: allora non si riesce a capire perchè, ed in base a quale meccanismo logico, non debbano essere previste rigide regole di controllo anche per coloro che a pieno titolo operano già nella docenza universitaria e che se, per un qualche motivo, non dovessero più avere le caratteristiche previste al momento del loro ingresso nel ruolo, potrebbero causare gravi ed irreparabili danni alla istituzione in cui operano (articolo 5).

Occorre pertanto introdurre degli elementi di verifica di produttività e di moralizzazione prevedendo magari anche situazioni di incompatibilità.

Che dire poi dei meccanismi di progressione di carriera? Perchè di progressione di carriera si tratta se non si modifica il de-

creto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che prevede il ruolo docente come unico ed articolato in due fasce. Se il ruolo è unico non dovrebbe esservi, dopo l'ingresso, un secondo giudizio nazionale di idoneità. Infatti tra due fasce non si individua una differenza sostanziale se non quella di poter partecipare come elettorato passivo per la carica di rettore e preside (articolo 1).

La tanto difesa autonomia delle università come può esistere se una facoltà non è libera di chiamare su di un posto di prima fascia docente un soggetto che ha già superato una idoneità nazionale?

A meno di sostenere che la funzione docente di un professore di seconda fascia è anche ad un livello qualitativamente inferiore a quella di un professore di prima fascia.

Il meccanismo per l'idoneità previsto, considera il fatto che attualmente l'attività didattica, anche in termini numerici, è ugualmente suddivisa tra le due fasce della docenza.

D'altronde non è mai stata chiarita la differenza tra «idoneità didattica e scientifica» e «maturità scientifica» espresse magari sugli stessi titoli presentati in due concorsi dopo breve lasso di tempo.

In merito al restante specifico contenuto dell'articolato altri punti rappresentano nodi importanti della legge da valutare con molta attenzione. Tra questi l'introduzione, all'articolo 4, dell'organico d'ateneo che si oppone al centralismo della pianta organica.

Si procede così nel senso dell'autonomia delle università che devono avere la possibilità di prevedere il proprio organico, rispetto ai vari settori scientifico-disciplinari, in maniera differenziata secondo le esigenze didattiche, scientifiche e di produttività ritenute più opportune per lo sviluppo dell'ateneo.

Per i concorsi di chiamata a professore di ruolo di seconda fascia è prevista una commissione di esperti, del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il con-

corso, istituita dalla facoltà. I candidati prescelti sono nominati con decreto del rettore.

Per la selezione dei professori universitari di ruolo di prima fascia il ministro istituisce una commissione composta da cinque professori di prima fascia, del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso, dei quali tre sorteggiati e due nominati dalla facoltà.

Le università possono derogare alla procedura concorsuale per professore di ruolo mediante la chiamata di personale inquadrato in ruolo ed in possesso della specifica idoneità.

L'articolo 5 prevede la conferma in ruolo dei professori universitari dopo cinque anni dalla nomina ed i giudizi quinquennali di valutazione sui risultati conseguiti nell'attività didattica, scientifica e di direzione utili alla progressione retributiva. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fissa le norme per l'espletamento dei giudizi, garantendo la pubblicità degli esiti delle valutazioni.

All'articolo 6 gli statuti delle università definiscono le procedure per la determinazione dei carichi didattici e per la loro attribuzione con la definizione di unità didattiche *standard* e le condizioni di esonero parziale o totale. In corrispondenza agli obblighi stabiliti ed alle valutazioni di merito si determina la progressione retributiva.

In relazione all'affidamento di carichi didattici aggiuntivi, rispetto a quello *standard*, di funzioni direttive, di coordinamento o di specifici incarichi di ricerca sono previste integrazioni al trattamento economico di base per la durata degli incarichi aggiuntivi.

All'articolo 7 si delega il Governo a emanare, entro sei mesi, disposizioni legislative riguardanti: la definizione di contratti a termine con giovani laureati per l'accesso all'università; piena attuazione dell'anagrafe della ricerca già prevista dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Ruolo dei professori universitari  
e contratti a termine)*

1. Il ruolo unico dei professori universitari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si articola in due fasce. Ai professori di prima fascia è riservato l'elettorato passivo per le cariche di preside e di rettore.

2. I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere stipulati sulla base di criteri predeterminati, per la durata massima di un anno, rinnovabili non più di due volte, nei limiti delle disponibilità finanziarie e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, nel limite massimo del dieci per cento dei corsi attivati per ogni singolo settore scientifico-disciplinare.

**Art. 2.**

*(Concorsi nazionali per l'idoneità alla chiamata su posti di professore universitario di ruolo)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, bandisce concorsi pubblici nazionali per la selezione di soggetti idonei ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario di ruolo. I concorsi sono banditi ogni tre anni. Il Ministro in assenza di abilitati in un settore scientifico-disciplinare può, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), bandire concorsi straordinari al di fuori delle scadenze triennali.

2. Per la selezione degli idonei sono costituite per ciascun settore scientifico-discipli-

nare commissioni giudicatrici nazionali composte da cinque professori universitari di ruolo in servizio quali membri effettivi e cinque professori universitari di ruolo in servizio quali supplenti, scelti con le modalità di cui al comma 3.

3. Con ordinanza del Ministro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, su parere conforme del CUN, sono determinati, per ogni settore scientifico-disciplinare, i criteri generali di valutazione dei titoli scientifici e dell'attività didattica dei candidati e sono disciplinate le operazioni relative allo svolgimento del sorteggio dei componenti delle commissioni di cui al comma 2. Per la formazione di commissioni relative a settori scientifico-disciplinari cui afferisce un numero di docenti inferiore a venticinque, il bando di concorso indica, su parere conforme del CUN, i settori affini i cui docenti partecipano al sorteggio.

4. Fermi restando i principi generali in materia di incompatibilità nei pubblici concorsi non possono inoltre far parte delle commissioni di cui al comma 2:

a) i professori straordinari e gli associati non ancora confermati alla data del bando e i professori di ruolo in aspettativa;

b) i membri del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, i componenti di consigli e giunte regionali, della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), del CUN o dei suoi comitati.

5. Nella medesima tornata di concorsi ciascun commissario può far parte di una sola commissione nazionale per l'idoneità alla chiamata su posti di professore universitario di ruolo.

6. Espletati i sorteggi i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro.

### Art. 3.

#### *(Adempimenti delle commissioni)*

1. Tra i membri effettivi sorteggiati il più anziano di nomina nel ruolo o, a parità di

nomina di ruolo, il più anziano anagraficamente assume le funzioni di presidente e convoca, pena la sua decadenza, nel termine improrogabile di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina della commissione, gli altri componenti. Al commissario meno anziano nel ruolo o, in caso di parità di nomina nel ruolo, al più giovane anagraficamente sono attribuite le funzioni di segretario. Nei successivi 150 giorni la commissione deve ultimare improrogabilmente i lavori. Qualora la commissione non concluda i lavori entro tale termine, i suoi componenti decadono di diritto e sono sostituiti con membri supplenti. Contestualmente si provvede, per sorteggio, alla nomina di ulteriori membri supplenti. I componenti che risultino assenti senza giustificato motivo per due volte anche non consecutive alle riunioni della commissione decadono dalla carica e sono sostituiti con i rispettivi supplenti. I commissari decaduti non potranno, in nessun caso, far parte delle commissioni concorsuali per le due successive tornate.

2. Il giudizio della commissione verte sulla produzione scientifica, sull'eventuale attività didattica del candidato e sul suo *curriculum*. La valutazione deve articolarsi in una analitica e motivata illustrazione, suffragata da obiettivi riscontri, degli elementi di originalità dei lavori scientifici presentati e dalla rilevanza degli altri titoli posseduti. Nella valutazione dei titoli scientifici la commissione deve attribuire rilievo preminente a lavori pubblicati su riviste di valore scientifico riconosciuto in campo internazionale. L'eventuale attività didattica deve essere analiticamente considerata e valutata.

3. I candidati dovranno sostenere con la commissione una discussione sui lavori scientifici presentati. I candidati che non abbiano tenuto, nell'ultimo quinquennio, almeno per tre anni consecutivi corsi ufficiali di insegnamento universitario dovranno sottoporsi ad una prova didattica consistente nello svolgimento di una lezione su di un tema, da assegnarsi con ventiquattro ore di anticipo, attinente al settore scientifico-disciplinare per il quale concorre, sor-

teggiate tra dieci temi formulati dalla commissione. Sia la discussione dei lavori che la lezione sono pubbliche.

4. Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione di maggioranza e, ove non sia stata raggiunta l'unanimità, una di minoranza sui singoli candidati e redige una lista pubblica nazionale in ordine alfabetico di soggetti idonei ad essere chiamati e dalle Facoltà a coprire posti di professore universitario di ruolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, la lista integra quella degli idonei in precedenti concorsi non ancora chiamati; l'iscrizione alla lista non dà alcun diritto all'assunzione in ruolo, nè alla utilizzazione a qualsiasi altro titolo pubblico o privato.

5. Con decreto del Ministro, previa verifica della legittimità degli atti concorsuali, le liste degli idonei sono approvate. L'approvazione della lista può essere anche parziale allorchè eventuali rilievi concernano posizioni scindibili e non investano l'intero procedimento concorsuale.

6. L'idoneità ad essere chiamati a coprire posti di professore universitario di ruolo ogni quinquennio è soggetta a facoltà di revoca da parte del Ministro, su conforme parere del CUN. La revoca è pronunciata sulla base di criteri predeterminati con ordinanza ministeriale per ciascun settore scientifico-disciplinare, previo parere conforme del CUN.

#### Art. 4.

##### *(Concorsi per la chiamata)*

1. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è soppresso. In ciascun Ateneo l'organico dei professori di ruolo è unico ed è rivisto ogni tre anni in sede di redazione del programma di sviluppo, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e di servizio nonché della programmazione finanziaria.

2. Le università, a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, pubblicano annualmente, entro il mese di dicembre,

l'elenco dei posti di professore universitario di ruolo disponibili per ogni settore scientifico-disciplinare che intendono ricoprire. Gli idonei iscritti nella relativa lista possono presentare domanda per la chiamata da parte della facoltà per professori di ruolo di prima o di seconda fascia.

3. Per la selezione dei professori di ruolo di seconda fascia la facoltà istituisce una commissione di esperti del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso per la valutazione del *curriculum* dei singoli candidati attribuendo rilievo preminente all'attività scientifica e didattica dell'ultimo quinquennio. I candidati prescelti sono nominati, con decreto del rettore, professori universitari di ruolo di seconda fascia.

4. Per la selezione dei professori universitari di ruolo di prima fascia il Ministro istituisce una commissione composta da cinque professori di prima fascia in servizio del settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso di cui tre sorteggiati tra i professori universitari di ruolo e due nominati dalla facoltà che ha bandito il concorso.

5. Con motivata delibera del Consiglio di amministrazione, su richiesta della facoltà, le università possono decidere di derogare dalla procedura concorsuale qualora intendano coprire un posto di professore di ruolo mediante chiamata di personale inquadrato in ruolo ed in possesso della specifica idoneità.

#### Art. 5.

*(Conferma in ruolo e valutazioni periodiche)*

1. Cinque anni dopo il primo inquadramento in ruolo, il professore universitario è sottoposto ad un giudizio di conferma nel ruolo da parte del consiglio di facoltà. Qualora egli non si sottoponga al giudizio o qualora il giudizio risultasse negativo, il professore decade dal ruolo.

2. Dopo la conferma in ruolo, ogni cinque anni il professore universitario è sottoposto da parte del consiglio di facoltà ad un giu-

dizio di valutazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle attività didattiche, scientifiche e di direzione, utile ai fini della progressione retributiva.

3. Il Ministro fissa con proprio decreto i criteri per l'espletamento dei giudizi di cui ai commi 1 e 2, garantendo comunque la pubblicità degli esiti delle valutazioni.

#### Art. 6.

*(Obblighi e retribuzione dei professori universitari e dei ricercatori confermati)*

1. Gli statuti di ciascuna università definiscono le procedure per la determinazione dei carichi didattici e per la loro attribuzione ai professori universitari ed ai ricercatori confermati e disciplinano gli obblighi di presenza. I professori universitari ed i ricercatori confermati svolgono le attività scientifiche nonchè quelle didattiche e di tutorato loro attribuite dagli organi accademici e quelle di programmazione e di gestione. Tra i compiti didattici sono compresi, oltre allo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni, di corsi di insegnamento relativi a corsi di diploma, di laurea, di dottorato e di specializzazione, anche la relativa assistenza agli studenti, l'attività di accertamento di profitto, la responsabilità di tesi e la partecipazione a commissioni che conferiscono titoli universitari.

2. La ripartizione delle attività didattiche tra i professori è effettuata in modo da distribuire uniformemente il carico didattico, tenendo conto del differente impegno didattico *standard*, di cui al comma 3, richiesto a ciascun livello. Nell'attribuzione dei compiti didattici è richiesto il consenso dell'interessato qualora essi si riferiscano a settori scientifico-disciplinari diversi da quello nel quale il professore o il ricercatore confermato è inquadrato ma ad esso affini.

3. Ai fini della determinazione dei carichi didattici, le università definiscono l'unità didattica *standard* sulla base del numero di ore di lezione e esercitazione e del numero di studenti. La definizione di unità didattica *standard* può essere diversa per differenti

settori scientifico-disciplinari e non può comunque essere inferiore ad un corso di insegnamento annuale. L'impegno didattico *standard* è definito in funzione dell'unità didattica *standard*. Esso non può essere inferiore ad un'unità didattica *standard* e deve essere crescente passando dai ricercatori confermati ai professori di prima fascia.

4. Gli statuti delle università possono prevedere la possibilità di esonero parziale o totale dagli obblighi didattici per i professori ed i ricercatori confermati che siano investiti dall'ateneo di funzioni direttive o di coordinamento ovvero che siano nominati membri del CUN o del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia. Compatibilmente con le esigenze didattiche, le università possono autorizzare i professori universitari ad un impegno didattico inferiore a quello *standard* per periodi di tempo determinati, che non possono comunque superare i cinque anni nel corso della permanenza in ruolo. Durante il periodo di impegno didattico ridotto è conseguentemente ridotto il trattamento economico di base secondo modalità fissate negli statuti. Durante il medesimo periodo non può darsi luogo al trattamento economico accessorio di cui al comma 6.

5. In corrispondenza degli obblighi stabiliti nel presente articolo, ai professori universitari e ai ricercatori confermati compete un trattamento economico di base determinato ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, d'intesa con il Ministro del tesoro. La progressione retributiva individuale è determinata dalle università sulla base di valutazioni di merito ed è condizionata all'esito positivo dei giudizi di cui all'articolo 5, comma 2.

6. In relazione all'affidamento di carichi didattici aggiuntivi rispetto a quello *standard*, di funzioni direttive o di coordinamento, o di specifici incarichi di ricerca, il trattamento economico di cui al comma 5 può essere integrato, nei limiti di disponibilità di bilancio, da un trattamento accessorio individuale stabilito dalle università, secondo criteri e parametri autonomamente fissati.

7. Il trattamento economico accessorio attribuito in relazione a carichi didattici o a funzioni direttive o di coordinamento non è pensionabile, è legato allo svolgimento di tali compiti e cessa con il cessare dei medesimi.

Art. 7.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari da esprimersi entro venti giorni dalla trasmissione dei relativi schemi, di uno o più decreti legislativi riguardanti:

a) norme organiche che definiscano il reclutamento universitario prevedendo la messa ad esaurimento del ruolo del ricercatore e contestualmente la possibilità da parte della università di stipulare contratti a termine con giovani laureati;

b) norme generali e particolari per un reale e sostanziale controllo dell'efficienza, della produttività didattica e scientifica e dei costi del sistema universitario, dei centri di spesa (dipartimenti) e dei centri di costo (facoltà, corsi di laurea e di diploma) dei singoli atenei;

c) piena attuazione dell'anagrafe della ricerca prevista dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, onde evitare duplicazioni e sovrapposizioni di strutture nei finanziamenti e razionalizzare i costi della ricerca munendo gli enti ed ogni singolo ricercatore di un numero di codice personale che consenta controlli crociati sui finanziamenti e la loro utilizzazione nei programmi di ricerca con criteri di trasparenza.